

Pubblicato il 31/01/2023

N. 01690/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03368/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3368 del 2019, proposto da

Next S.r.l.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Falzone, Pasquale Cardillo Cupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città di Nettuno, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, II bis, n.4796 del 2018, con declaratoria di nullità del provvedimento del 6 febbraio 2019 di limitata autorizzazione o suo annullamento, previa conversione del rito camerale in rito ordinario, e condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, per i giorni di ritardo, nonché al risarcimento del danno da mancata autorizzazione, per la perdita subita e il mancato guadagno.

Con il reclamo notificato e depositato il 14.12.2021:

per l'annullamento della determina del commissario ad acta n. 964 del 14.10.21 di "adozione determinazione di conclusione conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona relativa all'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza Tar Lazio, Sez. II bis, n. 4796/2018 Next S", comunicata dalla Città di Nettuno con nota prot. 63964 del 15.10.21; di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, preordinato, connesso, correlato e/o conseguente che risulti lesivo degli interessi e diritti della ricorrente, ivi compresi i pareri resi dalla Città di Nettuno in sede di conferenza di servizi ed allegati alla determina n. 964/21, in particolare, quello del Corpo della Polizia Locale (prot. n. 45712 del 13/07/21), del Servizio Urbanistica (prot. n. 51039 del 06/08/21), del Servizio LL.PP. (prot. n. 51040 del 6/08/21), del Servizio Manutenzione (n. 51045 del 7/08/21), nonché la nota MIC|SABAP-MET-RM_UOE|21/05/2021|006224-P del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, nonché, ove occorrer possa, la nota prot. n. 416609 del 10.05.21 con la quale il commissario ha indetto la conferenza dei servizi; e per il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città di Nettuno;

Vista la sentenza del 2 marzo 2022, n. 2490/2022 di accoglimento, in parte, del reclamo del 14.12.2021;

Vista la relazione del Commissario ad acta depositata il 2 novembre 2022 e la memoria di parte ricorrente depositata il 30 dicembre 2022;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con sentenza del 2 marzo 2022, nr. 02490/2022, pronunciata *inter partes*, la Sezione accoglieva, in parte, il reclamo della ricorrente avverso il provvedimento ivi meglio descritto che era stato adottato dal Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza alla sentenza nr. 4796/2018 della Sezione che aveva annullato un diniego di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari;

Rilevato, più precisamente, che il reclamo veniva accolto "*limitatamente alle prescrizioni sub 2.1), 2.2), 2.3) (attinenti le prove di carico) che sono da annullarsi*"; mentre veniva "*dichiarato inammissibile circa le prescrizioni sub 3) (attinenti l'obbligo di rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di pubblicità), in quanto dette previsioni sono clausole di stile, meramente enunciative di obblighi esistenti; e veniva "respinto per il resto (ovvero circa l'obbligo della ricorrente di munirsi del parere della Soprintendenza per ciascuna installazione)*"; e veniva respinta anche "*la domanda di risarcimento, posto che – una volta esclusi gli oneri di cui ai punti subb 2.1), 2.2) e 2.3) – non è dimostrata l'impossibilità o l'eccessiva onerosità dell'esecuzione dell'appalto, con la conseguenza che non v'è luogo alla c.d. "monetizzazione" delle relative prestazioni che è la ragione della domanda risarcitoria*";

Rilevato che il 29 marzo 2022 il commissario ad acta delegato rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico per avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con la Regione; il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità lo sostituiva, personalmente insediandosi in data 4 maggio 2022, così che riprendeva l'esecuzione del giudicato; e depositava il 2 novembre 2022 la relazione conclusiva;

Osservato che, da quest'ultima, emerge che la NEXT inviava la documentazione necessaria al parere paesaggistico agli uffici dello stesso Comune di Nettuno (sub delegato per il procedimento), tramite il Commissario la cui ultima nota, prot. 972789 del 06/10/2022, rimaneva senza riscontro;

Rilevato che, con memoria del 30 dicembre 2022, la NEXT insta per una nuova decisione del TAR, evidenziando che dopo sette pronunce del giudice amministrativo, la questione non è affatto conclusa; e chiedendo, pertanto, che si verifichi se controparte abbia tenuto una condotta dilatoria, ostruzionistica, inerte e sprezzante delle plurime predette decisioni giurisdizionali, rendendo di fatto impossibile l'esecuzione dell'appalto, con rimessione degli atti alle competenti Procure (ivi compresa quella contabile), e provvedendo sulla domanda di risarcimento di tutti i danni subiti dalla Next srl, e, dunque, alla c.d. "monetizzazione" delle relative prestazioni, così come già specificate nel citato reclamo (definito con la sentenza n.2490/2022 citata) e secondo le voci di danno ivi richiamate e supportate dalle prove documentali prodotte in ogni fase e grado del giudizio;

Ritenuto:

che vadano date apposite istruzioni al Commissario ad acta affinché provveda esso stesso in sostituzione dell'ufficio delegato del Comune di Nettuno a compiere la verifica di cui agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42/2004, pronunciandosi con atto espresso e disponendo in conformità al relativo esito circa il prosieguo del procedimento di esecuzione dell'appalto;

che non v'è luogo a provvedere sulla memoria del 30.12.2022 relativamente alla domanda di risarcimento in quanto, ove riferita a quella già respinta con la sentenza n. 2490/2022, l'azione è inammissibile, rappresentando un duplicato di quella già trattata; ove riferibile a fatti successivi alla sentenza appena citata, l'azione è parimenti inammissibile in quanto non proposta con rituale ricorso per motivi aggiunti, notificato alla controparte;

Ritenuto pertanto di disporre – riservata ogni altra decisione in rito, come nel merito e sulle spese - che il Commissario ad acta, sostituendosi agli uffici del Comune di Nettuno nelle funzioni ad esso delegate ai fini del procedimento di causa, provveda esso stesso alla verifica di cui agli artt. 21 e 146 d.lgs. n. 42/2004, nei sensi e nei modi di cui alla narrativa che precede ed ai fini del completamento del procedimento e delle attività meglio descritte nella relazione conclusiva depositata dallo stesso Commissario il 2.11.2022;

Ritenuto di disporre che il Commissario provveda ad ogni adempimento necessario o funzionale all'esecuzione del giudicato nei modi sopra indicati entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o sua notifica a cura di parte (che in tal caso dovrà essere effettuata al Commissario ad acta presso il proprio ufficio oltre che presso il domicilio del Comune) relazionando in merito al Tribunale, salva ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese, che il Collegio riserva all'esito di una nuova camera di consiglio che sarà fissata, dopo la presentazione della relazione del Commissario o su istanza motivata di parte, secondo l'ordine degli affari in trattazione a ruolo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), riservata ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese, dispone gli incumbenti di cui in parte motiva e riserva la fissazione di una nuova camera di consiglio all'esito di tali adempimenti, secondo quanto indicato pure in parte motiva.

Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente ordinanza alle parti ed al Commissario presso la sua sede.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

L'ESTENSORE

Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE

Pietro Morabito

IL SEGRETARIO